



COMUNE DI URBINO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI URBINO PER IL PERIODO DI ANNI DUE - CIG ZBA16D737A

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli, a seguito di accertamento di violazioni che prevedono quale sanzione accessoria la rimozione del veicolo, su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale di Urbino, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio rimozione, di durata biennale, avrà inizio a decorrere presumibilmente dal giorno 1 gennaio 2016 o dalla data di aggiudicazione definitiva se successiva. E' prevista altresì la facoltà di rinnovo per non più di una volta, per altri due anni.

E' facoltà del Responsabile del procedimento di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipulazione, esperiti in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 7 del presente capitolato.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con registrazione in caso d'uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione ecc.) è a carico del concessionario aggiudicatario.

Articolo 3 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il concessionario ed il Comune di Urbino, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche che amministrative, assicurative, sociali, fiscali. Il servizio di rimozione, in particolare, si svolge in applicazione del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 - Codice della Strada -, del D.P.R. 16.12.92, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed

attuazione del Codice della Strada, del D.M. 4.9.98, n. 401 e di ogni norma amministrativa, penale o civile riguardante il servizio medesimo.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alle norme che regolano la materia e alle disposizioni degli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 4 – /VALORE DELLA CONCESSIONE/ TARIFFE DEL SERVIZIO

Il valore stimato del servizio in concessione, calcolato presuntivamente sulla base delle rimozioni effettuate annualmente, è pari, per il biennio, ad € 19.000,00 oltre IVA; pertanto, complessivamente, è stimato un valore di € 38.000,00 oltre IVA.

In quanto trattasi di concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 354 del D.P.R. 495/1992, il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio. Pertanto l'affidamento dello stesso non comporterà per il Comune di Urbino alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro, poiché il compenso per il concessionario verrà remunerato dai soggetti trasgressori, a carico dei quali è posta, a seguito di accertamento di violazioni che la prevedono, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

In applicazione del Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli ed in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 142 del 24.09.2015 viene stabilito quanto segue:

A- RIMOZIONE DI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA FINO A 1,5 t

TARIFFA DIURNA	€ 59,83+IVA
TARIFFA NOTTURNA/FESTIVA	€ 77,78+IVA
CHIAMATA SENZA AGGANCIO DIURNA	€ 40,16+IVA
CHIAMATA SENZA AGGANCIO NOTTURNA/FESTIVA	€ 52,21+IVA

B- RIMOZIONE DI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA DA 1,5 A 3,5 t

TARIFFA DIURNA	€ 80,32+IVA
TARIFFA NOTTURNA/FESTIVA	€ 104,42+IVA
CHIAMATA SENZA AGGANCIO DIURNA	€ 53,27+IVA
CHIAMATA SENZA AGGANCIO NOTTURNA/FESTIVA	€ 69,26+IVA

C- PER LE RIMOZIONI DEI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 t SI APPLICANO LE TARIFFE DI CUI AL PUNTO B AUMENTATE DEL 10% PER OGNI TONNELLATA O FRAZIONE DI TONNELLATA IN PIU'

D- RIMOZIONI DI CICLOMOTORI

SENZA CUSTODIA	€ 40,98+IVA
-----------------------	--------------------

E- CUSTODIA DEGLI AUTOVEICOLI IN DEPOSITERIA

AL GIORNO (FINO AL 30° GIORNO)	€ 1,92+IVA
AL GIORNO (DAL 31° GIORNO)	€ 1,59+IVA

F-CUSTODIA DEI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

AL GIORNO (FINO AL 30° GIORNO)	€ 0,94+IVA
AL GIORNO (DAL 31° GIORNO)	€ 0,65+IVA

Le tariffe sopra indicate si applicano anche nel caso di spostamento di veicoli che espongano contrassegno per invalidi, con spese a carico del proprietario del veicolo. È onere del concessionario recuperare da quest'ultimo le somme spettanti per lo spostamento medesimo.

Il proprietario del veicolo rimosso, o altra persona avente diritto al ritiro dello stesso, sono responsabili del pagamento al concessionario. Quest'ultimo, in caso di insolvenza, nulla potrà pretendere dal Comune.

Le tariffe di cui sopra non potranno essere soggette a variazione alcuna per tutta la durata della concessione.

In caso di rinnovo del contratto, come previsto dall'art.2, eventuali richieste di revisione del canone di concessione e delle tariffe potranno essere avanzate dalle parti. Le richieste saranno valutate in contraddittorio tra le parti.

L'aggiornamento delle tariffe stesse non potrà essere superiore alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il concessionario dovrà convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui, in violazione degli obblighi negoziali, vengano applicate o riscosse tariffe superiori a quelle stabilite.

In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto, quando il Comune avrà dichiarato al concessionario che intende valersi della clausola risolutoria.

CAPO II-MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio verrà concessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti dal bando.

Articolo 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il servizio verrà affidato a tutti coloro che presenteranno apposita istanza di affidamento , che risultino in possesso della capacità a contrattare con la pubblica Amministrazione e che possiedano i requisiti richiesti al precedente art. 5.

Nel caso di affidamento della concessione a più ditte, i concessionari individuati verranno chiamati all'espletamento del servizio a "rotazione", con turni mensili, secondo il calendario annuale che verrà predisposto dal Comando di Polizia Municipale, previo accordo tra le ditte stesse, ovvero, in caso di disaccordo, previo sorteggio della ditta che darà avvio al servizio.

Ciascun concessionario dovrà assicurare quanto richiesto secondo le modalità previste dal capitolato speciale e dalla specifica normativa di settore.

Articolo 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006 pari al 10% del valore complessivo stimato della concessione di cui all'art. 4. In caso di affidamento a più concessionari ciascuno dovrà presentare la suddetta garanzia. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra previsto il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata, con atto formale dell'Amministrazione Comunale, al termine del rapporto di concessione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia.

CAPO III- ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Articolo 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Articolo 9 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO/OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

Il concessionario dovrà espletare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuto in particolare:

- a espletare il servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- a eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;

- a effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del Codice di Procedura Civile e dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale.;
- a esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- a disporre, al momento di effettivo inizio del servizio, di area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di Urbino, coperta e/o scoperta, recintata, ubicata ad una distanza non superiore a 10 km dal centro di Urbino, convenzionalmente identificato con Via Y.Gagarin n.4, sede del Comando di Polizia Municipale. Tale area dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, e potrà essere di proprietà o concessa in locazione alla ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio.
- a documentare, prima dell'avvio del servizio e per l'espletamento dello stesso :
 - l'impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
 - l'utilizzo di almeno due autoveicoli adibiti a rimozioni, aventi le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- a comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli ed al personale addetto di cui sopra
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.

Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale comunale.

Il personale del concessionario deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.), previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

Il concessionario è tenuto, altresì ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.

Il concessionario è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.

Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale dello stesso.

In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria, o nel luogo indicato dalla Polizia Municipale, o nella località indicata dall'avente titolo. Allorché per norma di legge o di regolamento, o per decisione legittima dell'organo di Polizia verrà utilizzato un luogo di ricovero diverso da quello della ditta operante, quest'ultima non avrà diritto ad alcun compenso per la custodia del veicolo.

L'eventuale impossibilità a rimuovere i veicoli dovrà essere motivata, notiziando immediatamente con ogni mezzo disponibile il Comando Polizia Municipale comunale e successivamente confermando il mancato intervento a mezzo mail o telefax.

Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale nel quale dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e alle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni ed i disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:

- numero progressivo della rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento (se avvenuto).

Il concessionario dovrà fornire, mensilmente, tramite mail all'indirizzo polmunicipale@comune.urbino.ps.it o mezzo fax al n. 0722-329528 il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo) con le modalità di cui sopra, la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre 20 minuti dalla richiesta.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

Il concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire osservando i seguenti orari:

- nei giorni feriali: dalle 6,30 alle 24,00;

- nei giorni festivi: dalle 7,30 alle 20,00

- in occasione di particolari circostanze/manifestazioni quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: Festa e Fiera del Duca, Notte bianca, Biosalus ecc., la restituzione dovrà essere garantita durante l'intero orario di apertura del Comando di Polizia. In tali circostanze sarà cura del personale del Comando di Polizia Municipale comunicare alla ditta concessionaria gli orari di apertura medesimi.

La restituzione dovrà essere effettuata a seguito di autorizzazione del medesimo Comando, nonché previo rimborso da parte del proprietario del veicolo, delle spese di intervento, rimozione e custodia, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario.

Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto

provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

Articolo 10 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale deputato alle attività su strada dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Anche sulla base di quanto previsto al successivo art. 14, è obbligatorio procedere all'espletamento della singola rimozione con personale dipendente di una unica ragione sociale, evitando potenziali pericoli di interferenza legato all'utilizzo contemporaneo di personale dipendente da ragioni sociali differenti.

Si precisa che durante l'attività di rimozione il personale di Polizia Municipale può essere presente in loco, ma svolgendo mere attività di natura intellettuale o di regolazione del traffico, mantenendosi comunque a debita distanza di sicurezza e astenendosi da qualsiasi intervento.

E' compito peculiare del concessionario quello di garantire lo svolgimento dell'attività di rimozione in condizioni di massima sicurezza, verificando l'area di svolgimento delle operazioni e garantendo l'assenza di persone esposte a rischio. Tutte le attività dovranno svolgersi garantendo la costante, corretta e puntuale applicazione di quanto prescritto dal codice della strada.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento;

Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se, cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 11- DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che l'attività di rimozione viene esercitata su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero. Al fine della cooperazione e del coordinamento tra il personale della Polizia Municipale e quello del concessionario si procederà comunque alla redazione periodica di appositi verbali di coordinamento riportanti le indicazioni ritenute necessarie ad evitare interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività .

Articolo 12 – SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto al concessionario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato in concessione.

Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art.118 Dlgs 163/06).

Articolo 13 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune ha facoltà di verificare, in ogni momento, tramite i propri agenti e funzionari competenti, la regolarità di tutti gli adempimenti cui il concessionario è tenuta nello svolgimento del servizio rimozioni, con particolare riferimento alle prescrizioni degli articoli 9 e 10 e comunque, ad ogni altra condizione contenuta nel presente capitolato speciale.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 14 - RESPONSABILITA'

Oltre ai doveri indicati agli articoli 9 e 10, il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e sarà direttamente responsabile di ogni violazione di esse, fatte salve le responsabilità attinenti alle competenze proprie dell'organo di polizia stradale, che dispone l'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione.

Il concessionario s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio rimozioni, fatta eccezione per le responsabilità inerenti al procedimento sanzionatorio.

Ogni veicolo autogru, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.9.1998, deve essere dotato di polizza assicurativa. La ditta concessionaria, all'atto dell'aggiudicazione e prima del formale contratto, a tale fine, deve documentare di essere adeguatamente assicurata per i danni arrecabili dai propri veicoli-autogru nella circolazione. L'assicurazione deve altresì coprire i danni che possono essere arrecati ai terzi nel compimento delle specifiche manovre necessarie per l'esecuzione del servizio di rimozione, nonché per eventuali furti dei beni altrui detenuti in custodia nei propri luoghi di deposito. Nella polizza deve essere stabilito un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per eventuali danni arrecati durante le operazioni di rimozione e la previsione di copertura dei danni, indipendentemente dalla loro entità; non è ammessa franchigia.

Il concessionario dovrà, altresì, stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, per gli eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli.

Detta polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati, indipendentemente dalla loro entità minima e dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00; non è ammessa franchigia.

Il titolare della ditta, o persona idonea da lui validamente ed espressamente incaricata, assume la figura di custode dei veicoli rimossi e ricoverati in rimessa, in attuazione delle vigenti leggi,

secondo cui il ricovero dei veicoli in autorimessa rientra nello schema legale del contratto di deposito, a norma dell'art. 1766 del Codice Civile.

Articolo 15 - INADEMPIENZE

Fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art.4, nel caso in cui il concessionario rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Municipale, potrà di pieno diritto risolvere unilateralmente ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 7.

La concessione si risolverà di diritto, in caso di gravi inadempienze o di ripetute inosservanze degli orari di servizio e di presenza, sia per quanto riguarda le rimozioni e gli spostamenti dei veicoli eseguiti, sia per quanto riguarda l'attività di custodia.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dello stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 15. RECESSO/SOPRAVVENUTE CONVENZIONI CONSIP

L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata. L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente. Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla stazione appaltante. L'Amministrazione si riserva altresì

di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il recesso dal contratto da parte della ditta aggiudicataria comporterà l'incameramento, da parte della stazione appaltante, della cauzione definitiva, salvi i danni e le spese.

Articolo 16. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010".

Articolo 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/03), il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione del servizio di cui al presente capitolato ed avverrà nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità relative all'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi

Per quanto concerne il Comune di Urbino, i dati personali saranno trattati esclusivamente dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento, individuati dal Titolare. Al riguardo si evidenzia che Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Urbino, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa e Incaricati del Trattamento sono i dipendenti responsabili dei procedimenti dell'Ufficio o degli Uffici del Comando di Polizia Municipale individuati in base alla Determinazione Dirigenziale n. 21 del 24.07.2015 Settore P.M./P.A. .

Articolo 18. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del C.P.C. Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Urbino.

Articolo 19. DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti del presente capitolato il concessionario dovrà comunicare il proprio domicilio. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Urbino Via F.Puccinotti 3 e contestualmente al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento inerente l'affidamento della concessione in oggetto è il Dott. Roberto Matassoni, Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa (tel 0722 309305; (e mail rmatassoni@comune.urbino.ps.it)).

Urbino, 30 ottobre 2015

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa

Dott. Roberto Matassoni



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Matassoni', written over a faint circular stamp.